



COMUNE DI COSTABISSARA

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 06/10/2016

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Atti a disposizione del pubblico
- Art. 5 Ammissione nelle strutture comunali
- Art. 6 Servizi gratuiti e servizi a pagamento

TITOLO II

STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI

- Art. 7 Strutture e servizi
- Art. 8 Reparti speciali nei cimiteri
- Art. 9 Osservazione dei cadaveri e depositi di osservazione

TITOLO III

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

- Art. 10 Feretri
- Art. 11 Trasporti funebri
- Art. 12 Inumazione
- Art. 13 Esumazioni ordinarie
- Art. 14 Esumazioni straordinarie
- Art. 15 Tumulazione
- Art. 16 Tumulazione in soprattassa di feretri, cellette per resti mortali ed urne cinerarie
- Art. 17 Estumulazione ordinaria
- Art. 18 Estumulazione straordinaria
- Art. 19 Recupero di piante, foto ed altri segni funebri
- Art. 20 Cremazione
- Art. 21 Espressione della volontà alla cremazione
- Art. 22 Istituzione del registro per la cremazione
- Art. 23 Autorizzazione alla cremazione ed al trasporto
- Art. 24 Consegna e destinazione finale dell'urna cineraria
- Art. 25 Conservazione dell'urna in cimitero
- Art. 26 Conservazione dell'urna in ambito privato
- Art. 27 Dispersione delle ceneri
- Art. 28 Cremazione di resti mortali
- Art. 29 Diritti

TITOLO IV

CAPO I

SEPOLTURE PRIVATE

- Art. 30 Tipologie e manutenzione delle sepolture
- Art. 31 Durata delle concessioni
- Art. 32 Modalità di concessione
- Art. 33 Sepolture private familiari – diritto d'uso
- Art. 34 Loculi – diritto d'uso e dimensioni
- Art. 35 Cellette Ossario – diritto d'uso
- Art. 36 Manutenzione delle diverse tipologie di sepoltura

CAPO II

DIVISIONI SUBENTRI

- Art. 37 Divisioni e subentri.

CAPO III

RINUNCE

Art. 38 Rinuncia concessione loculi, cellette ossario e cinerari

Art. 39 Rinuncia concessione tombe di famiglia

CAPO VI

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 40 Revoca.

Art. 41 Decadenza

Art. 42 Estinzione della concessione .

TITOLO V

NORME GENERALI

CAPO I

Art. 43 Sepolture in campo comune: cippi, lapidi ed onamenti vari. Sepolture in loculi, lapidi

Art. 44 Deposizione e coltivazione di fiori e arbusti

Art. 45 Divieto di inserzioni pubblicitarie sulle ornamentazioni funerarie

Art. 46 Orari di apertura e chiusura dei cimiteri

Art. 47 Disciplina dell'ingresso e del comportamento nei cimiteri.

Art. 48 Accesso alle imprese nei cimiteri.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 Seppellimenti e tariffe

Art. 50 Sanzioni.

Art. 51 Efficacia delle disposizioni del presente regolamento

Art. 52 Abrogazione di norme.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV del testo Unico delle leggi Sanitarie 27/07/1934, n. 1265, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, della L. 30/03/2001 n. 130 e della L.R. VENETO 04/03/2010, n. 18, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi in ambito comunale di Polizia Mortuaria nei due cimiteri comunali di Costabissara Capoluogo e di Motta.

Esso quindi norma i servizi relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, l'organizzazione dei servizi funerari, l'ordine ed il decoro dei cimiteri, l'uso delle concessioni cimiteriali, l'autorizzazione all'installazione di marmi funerari, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le norme stabilite dalle leggi nazionali, regionali e circolari ministeriali.

Art. 2 – Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria possono essere effettuati in economia o a mezzo di ditta specializzata nell'esecuzione di servizi cimiteriali.

Art. 3 – Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Art. 4 – Atti a disposizione del pubblico

Presso i cimiteri e presso gli uffici comunali di polizia mortuaria è tenuto su supporto cartaceo o informatico il registro delle sepolture di cui all'art. 52 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Sono tenuti inoltre visibili al pubblico presso il cimitero:

- L'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
- Copia del presente regolamento;
- L'elenco dei campi oggetto di esumazione ordinaria e l'elenco dei loculi oggetto di estumulazione ordinaria nel corso dell'anno.

Art. 5 – Ammissione nelle strutture comunali

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri di persone:

- Decedute nel territorio del Comune di Costabissara, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- Ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
- I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 25 della L.R. Veneto n. 18/2010;
- Già residenti nel comune ma che hanno stabilito la propria residenza in strutture socio assistenziali situate fuori del comune;
- Aventi gli unici familiari in linea retta residenti nel comune di Costabissara, qualunque ne fosse la residenza in vita;
- Aver avuto la residenza in Comune di Costabissara per almeno 30 anni.

Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute, le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in sepolture private.

La sepoltura di salme, resti mortali o ceneri di cui al comma 1 avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva e di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune di Costabissara.

Art. 6 – Servizi gratuiti e servizi a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico definiti indispensabili esplicitamente classificati dalla legge o specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi in particolare:

- Il servizio di osservazione dei cadaveri;
- Il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- La deposizione delle ossa in ossario comune e la dispersione delle ceneri in cinerario comune, su iniziativa del Comune;
- Operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari (art. 1 comma 7 bis del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001 n. 26);
- Il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari;

Tutti gli altri servizi (trasporti funebri sul territorio comunale, esecuzione di operazioni cimiteriali) sono sottoposti al pagamento delle tariffe individuate con delibera di Giunta Comunale.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purchè venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale (esumazioni esumazioni ecc.).

TITOLO II **STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI**

Art. 7 – Strutture e servizi

Il Comune di Costabissara è dotato di due cimiteri, uno posto in via S. Antonio – Piazzale del Fante ed uno posto in via IV Novembre a Motta.

Entrambi i cimiteri sono dotati dei servizi essenziali minimi previsti dalla normativa vigente: campi di inumazione, campo di mineralizzazione, campo di inumazione per bambini, ossario/cinerario comune.

Nel Cimitero del capoluogo in via S. Antonio è prevista altresì l'area destinata ai "BAMBINI MAI NATI".

In relazione alle necessità e alle richieste della popolazione potranno essere realizzati loculi per la tumulazione dei feretri, cellette per la conservazione di cassette/urne cinerarie e sepolture private.

I cimiteri sono dotati di illuminazione votiva la cui gestione avviene in economia o a mezzo ditta specializzata.

Art. 8 – Reparti speciali nei cimiteri

A norma dell'art. 100 del D.P.R. 285/190 nei cimiteri comunali possono essere istituiti reparti speciali e separati destinati a persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

La sepoltura in tal caso, non è consentita senza il parere della Comunità competente.

Nei reparti speciali previsti dall'art. 100 per la sepoltura di persone di culto diverso da quello cattolico, per i culti religiosi che lo prevedano espressamente, è consentita, come da circolare ministeriale della sanità n. 10/1998, la inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone adagiato su una rete a sacco per impedire la dispersione dei resti ossei.

Per il trasporto funebre è d'obbligo l'uso della cassa di legno o, nei casi stabiliti dalla legge, la duplice cassa di zinco.

Art. 9 – Osservazione dei cadaveri e depositi di osservazione

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito dei cimiteri, negli ospedali o altri istituti sanitari mediante convenzionamento.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria

TITOLO III **NORME DI POLIZIA MORTUARIA**

Art. 10 – Feretri

Per le dichiarazioni di morte, la denuncia della causa di morte, l'accertamento dei decessi, il periodo di osservazione salme e quant'altro connesso, trovano applicazione le norme dello stato civile, del regolamento nazionale di polizia mortuaria, del codice di procedura civile, delle leggi regionali e statali in materia.

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dagli art. 30 e 75 del DPR 285/1990, dalla circolare interpretativa del ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e dalle disposizioni specifiche impartite dal responsabile del servizio di medicina legale dell'U.L.S.S., o dal suo incaricato.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola

Le salme destinate all'inumazione devono essere rivestite con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile, con esclusione di qualsiasi altro oggetto non biodegradabile.

Il feretro dovrà essere accompagnato, di norma, dalla seguente documentazione:

- Verbale di verifica del feretro,
- Richiesta inumazione/tumulazione,
- Autorizzazione alla sepoltura
- Autorizzazione al trasporto.

Al momento del ritiro del feretro o comunque prima della sepoltura, il comune accerterà per tramite dei propri incaricati, la regolarità della documentazione, nonché il diritto d'uso qualora trattasi di sepoltura comune, in base alla richiesta pervenuta.

La documentazione viene conservata nell'archivio comunale e coordinata allo schedario dei defunti ed alle registrazioni amministrative concernenti le sepolture private ed i rispettivi concessionari.

Il registro comunale delle sepolture in duplice copia sarà compilato e conservato secondo le modalità previste dalle disposizioni previste dagli artt. 52 e 53 del dpr 285/90.

Art. 11 – Trasporti funebri

Per quanto attiene alla disciplina del servizio di trasporto funebre all'interno del territorio comunale si rinvia alla normativa vigente DPR 285/1990 e circolare del Ministero della Sanità del 24/06/1993 n. 24.

Fino a quando non venga assunto direttamente dal Comune con diritto di privativa, il servizio di trasporti funebri è liberamente esercitato dalle ditte private operanti nel settore con l'osservanza delle disposizioni del DPR n. 285/1990 e del presente regolamento.

Il trasporto della salma al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19-20 del DPR n. 285/90 in modo che ne sia impedita la vista all'esterno.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito dell'apposita autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, la quale deve essere esibita, su richiesta, al necroforo, unitamente al permesso di seppellimento.

Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri, sono autorizzate con unico provvedimento del Comune in cui è avvenuto il decesso.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del luogo dove è avvenuto il decesso.

Il trasporto è gratuito per gli indigenti in stato di abbandono. Tale stato è dichiarato dal Sindaco o suo delegato, sulla scorta delle informazioni assunte sulla situazione economica del nucleo familiare e degli eredi.

In tal caso il Comune corrisponderà alla ditta all'uopo incaricata la somma stabilita.

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Art. 12 – Inumazione

I cimiteri hanno campi destinati alle inumazioni ordinarie, alle inumazioni dei bambini e dei bambini mai nati e alla mineralizzazione di resti non completamente decomposti.

Ogni fossa è assegnata quando vi è richiesta scritta da parte di un parente prossimo, per la durata minima di anni 10 dal giorno del seppellimento.

Nel campo di mineralizzazione vengono inumati i resti mortali non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni. L'inumazione di detti resti è soggetta al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta comunale per il servizio prestato.

Art. 13 – Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono di norma dopo un decennio dalla inumazione (art. 82 del DPR 285/1990) e possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno, anche se è preferibile escludere il periodo estivo e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

I familiari del defunto saranno informati delle operazioni di esumazione a mezzo di avvisi apposti all'ingresso dei cimiteri o di cartelli posti direttamente sui campi da esumare almeno un mese prima della data prevista per le operazioni.

Gli uffici comunali provvederanno a rintracciare almeno un parente prossimo come individuato ai sensi dell'art. 74 del Codice Civile cui poi spetterà il compito di avvisare gli altri parenti prossimi.

Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate alle persone che hanno presentato domanda al fine di assistere alle operazioni di esumazione del proprio familiare.

Al responsabile dei servizi cimiteriali o suo incaricato spetta stabilire se un cadavere è mineralizzato al momento dell'esumazione.

Nel caso in cui il cadavere non sia in condizioni di completa mineralizzazione, esso potrà:

- a) essere avviato alla cremazione, previo assenso dei soggetti di cui all'art. 3, lett. b), della L. 130/2001
- b) essere trasferito, per un tempo minimo di 5 anni, nel campo per la mineralizzazione in contenitori di materiale biodegradabile e inserito in una rete a sacco al fine di impedire la dispersione dei resti ossei. E' consentito aggiungere sui resti mortali stessi e/o intorno al contenitore biodegradabile che li contiene, particolari biosostanze, capaci di favorire il processo di scheletrizzazione.

La fossa sarà ricomposta dal Comune, su di essa saranno posizionati, a cura e spese dei familiari, un profilo con riempimento in ghiaio e una targa in cui saranno incisi il nome ed il cognome del defunto, le date di nascita e morte.

Nel caso in cui il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono deposte nell'ossario comune a prescindere dall'autorizzazione dei familiari, a meno che essi non abbiano fatto al Comune richiesta specifica di raccoglierele per conservarle in cellette ossario o in altra sepoltura, ovvero cremarle.

Il comune provvederà alle operazioni con personale proprio o a mezzo ditta esterna, fornendo tutti i materiali necessari di tipo biodegradabile.

Tutte le operazioni di cui al presente articolo, marmi ed accessori compresi, sono poste a carico dei familiari.

L'Amministrazione Comunale provvede all'esecuzione dei lavori e allo smaltimento dei rifiuti speciali (legno, inerti ecc.) ponendo la relativa spesa a carico dei familiari.

In caso di irreperibilità dei parenti prossimi o di disinteresse da parte dei familiari, i resti mortali potranno essere lo stesso esumati e le spese poste comunque poste a loro carico.

In caso di irreperibilità dei familiari o assenza di eredi le spese saranno sostenute dall'Amministrazione Comunale.

Alle operazioni di esumazione possono assistere solo i familiari del defunto. Non sono ammesse le imprese di onoranze funebri.

Art. 14 – Esumazioni straordinarie

L'esumazione di una salma è straordinaria quando è richiesta prima che siano trascorsi 10 anni dall'originaria inumazione, e può essere:

- disposta dall'autorità giudiziaria,
- prevista dal comune per particolari motivi di riordino dei cimiteri,
- richiesta dai familiari.

In ogni caso è necessaria l'autorizzazione del comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ULSS.

Si può effettuare solo nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile, con eccezione dell'esumazione straordinaria ordinata dall'autorità giudiziaria che si esegue in tutto il tempo dell'anno.

Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte a condizione che l'ULSS dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.

Tutte le spese relative alle operazioni sopra descritte sono poste a carico degli enti richiedenti o dei famigliari richiedenti.

Alle operazioni di esumazione possono assistere solo i familiari del defunto. Non sono ammesse le imprese di onoranze funebri.

Art. 15 – Tumulazioni

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite in apposite aree dei cimiteri per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali dei defunti.

Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione amministrativa.

La tumulazione è soggetta al pagamento di una somma determinata dalla Giunta Comunale per il servizio prestato.

Art. 16 – Tumulazione in soprattassa di feretri, cellette per resti mortali ed urne cinerarie.

E' concesso collocare in soprattassa cassette per resti mortali ed urne cinerarie fino a completa capienza del sepolcro in tutte le tipologie di sepoltura (loculi, cellette ecc.).

La tumulazione è soggetta al pagamento di una somma determinata dalla Giunta Comunale per il servizio prestato.

Art. 17 – Estumulazioni ordinarie.

Estumulazione da loculo

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono normate dall'art. 86 e seguenti del DPR 285/1990 e dall'art. 40 della L.R. Veneto n. 18//2010.

Esse non richiedono la presenza di operatori sanitari.

I familiari del defunto saranno informati delle operazioni di estumulazione a mezzo di avvisi apposti all'ingresso dei cimiteri o di cartelli posti direttamente sui campi da estumulare almeno un mese prima della data prevista per le operazioni.

Gli uffici comunali provvederanno a rintracciare almeno un parente prossimo come individuato ai sensi dell'art. 74 del Codice Civile cui poi spetterà il compito di avvisare gli altri parenti prossimi.

In caso di irreperibilità dei parenti prossimi o di disinteresse da parte dei familiari, i resti mortali potranno essere lo stesso estumulati.

Le estumulazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate telefonicamente alle persone che hanno presentato domanda al fine di assistere alle operazioni di estumulazione del proprio familiare. Non è ammessa la presenza di imprese di onoranze funebri.

Nel caso in cui il cadavere non sia in condizioni di completata mineralizzazione, esso potrà:

- a) essere avviato alla cremazione, previo assenso dei soggetti di cui all'art. 3, lett. b), della L. 130/2001
- b) essere trasferito, per un tempo minimo di 5 anni, nel campo per la mineralizzazione in contenitori di materiale biodegradabile e inserito in una rete a sacco al fine di impedire la dispersione dei resti ossei. E' consentito aggiungere sui resti mortali stessi e/o intorno al contenitore biodegradabile che li contiene, particolari sostanze, capaci di favorire il processo di scheletrizzazione.

La fossa sarà ricomposta dal Comune, su di essa saranno posizionati, a cura e spese dei familiari, un profilo con riempimento in ghiaio e una targa in cui saranno incisi il nome ed il cognome del defunto, le date di nascita e morte.

Nel caso invece il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'estumulazione vengono deposte nell'ossario comune a prescindere dall'autorizzazione dei familiari, a meno che essi non abbiano fatto al Comune richiesta specifica di raccoglierele per conservarle in cellette ossario o in altra sepoltura, ovvero cremarle.

Il comune provvederà alle operazioni con personale proprio o a mezzo ditta esterna, fornendo tutti i materiali necessari di tipo biodegradabile.

L'estumulazione è soggetta al pagamento di una somma determinata di volta in volta dal Comune, finalizzata al rientro di tutti i costi sostenuti dal Comune per le operazioni svolte.

Estumulazioni da tomba di famiglia

Le estumulazioni da tomba di famiglia vengono effettuate allo scadere della concessione o su richiesta del concessionario o suoi eredi per un riordino finalizzato al recupero di nuovi spazi per altre tumulazioni.

Le operazioni possono essere eseguite da ditta incaricata dal concessionario, previa autorizzazione del Comune, o dal Comune stesso con proprio personale o con ditta esterna.

Qualora le operazioni di riordino/riduzione di salme siano eseguite dal Comune la spesa è sostenuta dai familiari richiedenti.

Nel caso in cui il cadavere estumulato per riordino non sia completamente mineralizzato dovrà essere avviato alla cremazione sempre a cura e spese della famiglia richiedente.

Art. 18 – Estumulazione straordinaria

L'estumulazione di una salma è straordinaria qualora sia richiesta prima che siano trascorsi 30 anni dall'originaria tumulazione e può essere:

- disposta dall'autorità giudiziaria, per consentire l'autopsia o altro accertamento diagnostico,
- previste dal comune per particolari motivi di riordino dei cimiteri,
- richiesta dai familiari.

In ogni caso è necessaria l'autorizzazione del comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ULSS.

Essa può essere richiesta per traslare la salma ad altra sepoltura o per cremarla. Qualora, in caso di richiesta di trasferimento in altra sepoltura, il responsabile delle operazioni constati la non perfetta tenuta del feretro, ne dispone il rifascio.

Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o per desiderio dei familiari tranne che per avvicinamento ad altro defunto appartenente alla famiglia.

Tutte le spese relative alle operazioni sopra descritte sono poste a carico degli enti richiedenti o dei famigliari richiedenti al fine di rientrare con i costi sostenuti dal Comune.

Alle operazioni di estumulazione possono assistere solo i familiari del defunto. Non sono ammesse le imprese di onoranze funebri.

Art. 19 – Recupero di piante, foto ed altri segni funebri a seguito esumazioni ed estumulazioni.

E' possibile recuperare piante e segni funebri utilizzati come ornamento di lapidi purchè vengano rimossi dagli aventi diritto almeno 5 giorni prima della data fissata per la esumazione o la estumulazione del defunto.

In caso di mancato recupero tali oggetti diverranno di proprietà dell'Amministrazione comunale che provvederà al loro smaltimento.

Se si presume che nel corso di esumazioni o estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto debbono farne comunicazione agli uffici prima dell'operazione.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo.

Art. 20 – Cremazione.

La cremazione delle salme e dei resti mortali è normata dalla L. 130/2001 e dagli articoli 44 e seguenti della L.R. Veneto 18/2010.

Per i cittadini stranieri valgono le norme di diritto internazionale.

La tumulazione di ceneri è soggetta al pagamento di diritti cimiteriali determinati dalla Giunta Comunale per il servizio prestato.

Art. 21 – Espressione di volontà alla cremazione.

La manifestazione di volontà alla cremazione e alla dispersione delle proprie ceneri avviene con le modalità previste dall'art. 3 della L. 130/2001, ovvero:

- disposizione testamentaria del defunto, tranne nel caso in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva alla disposizione testamentaria stessa;
- iscrizione, certificata da rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione di cadaveri dei propri associati, tranne nel caso in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva all'iscrizione all'associazione. L'iscrizione di cui al presente punto vale anche contro il parere dei familiari;
- in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi;
- la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto.

La manifestazione di volontà alla cremazione dovrà recare, contestualmente, la volontà all'affidamento dell'urna cineraria o alla dispersione delle ceneri.

Art. 22 – Istituzione del registro per la cremazione.

E' istituito, ai sensi dell'art. 48 della L.R. Veneto n. 18/2010 il registro comunale per la cremazione, che viene tenuto dall'ufficio di stato civile su modello predisposto dall'ufficio medesimo.

Nel registro vengono annotate, su richiesta dei cittadini residenti del Comune di Costabissara, le modalità con le quali hanno manifestato la volontà di essere cremati. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto di volontà di essere cremato, redatto secondo le forme del codice civile.

L'ufficio preposto informerà il cittadino che la registrazione di cui al precedente comma vale solo per la regione Veneto, e che nel caso di trasferimento di residenza in altro comune della regione, lo stesso dovrà rinnovare l'iscrizione nel registro del Comune di nuova residenza, cessando l'efficacia dell'iscrizione fatta al Comune di Costabissara.

In qualsiasi momento il soggetto iscritto nel registro per la cremazione può richiedere la cancellazione dell'iscrizione o la modifica delle annotazioni.

Art. 23 – Autorizzazione alla cremazione e al trasporto.

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari previa acquisizione del certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante comunicazione che il cadavere può essere cremato.

L'autorizzazione deve contenere l'indicazione dell'impianto che provvederà alla cremazione, del soggetto affidatario dell'urna cineraria e della destinazione finale delle ceneri.

L'autorizzazione alla cremazione vale anche come autorizzazione al trasporto.

Quando la cremazione avviene in ambito regionale in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa funebre che esegue il trasporto dà avviso al Comune di destinazione.

Il trasporto di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.

Il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

Art. 24 – Consegna e destinazione finale dell'urna cineraria.

Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa, sulla quale devono essere indicati il nome, il cognome, la data di nascita e di decesso del defunto.

La consegna dell'urna da parte del responsabile del forno crematorio all'affidatario risulta da apposito verbale redatto in triplice originale, indicante la destinazione finale dell'urna, in cimitero, in ambito privato o per la dispersione.

Un originale è conservato dal responsabile dei servizi cimiteriali dell'impianto crematorio, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale di stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo originale è consegnato all'affidatario dell'urna.

Art. 25 – Conservazione dell'urna cineraria in cimitero.

La conservazione dell'urna in cimitero può avvenire mediante collocazione in apposite celle cinerarie o mediante interrimento in spazi a ciò destinati.

E' ammessa la collocazione dell'urna all'interno di loculi a condizione che il volume del loculo sia pari alla somma dei volumi minimi previsti per il loculo e la cella cineraria.

L'apertura del loculo deve essere preventivamente autorizzata dal concessionario o suoi eredi e deve essere accertata l'assenza di liquidi.

E' altresì ammessa la tumulazione in tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.

E' ammesso l'interrimento dell'urna cineraria di materiale biodegradabile nelle aree nelle quali siano sepolti i congiunti a cura e spese dei familiari previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

L'affidatario dell'urna consegna copia del verbale di cui all'art. 24 ai servizi cimiteriali comunali, che provvederanno all'annotazione nel registro cimiteriale.

Art. 26 – Conservazione dell'urna in ambito privato.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nei cimiteri possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi devono avere le caratteristiche delle singole celle cinerarie del cimitero comunale, devono avere destinazione stabile e offrire garanzie contro ogni profanazione.

Il Comune può autorizzare, su richiesta dei parenti, l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti presso una civile abitazione. L'urna deve essere conservata dall'affidatario sotto la sua diligente custodia, in luogo confinato e stabile, chiuso e destinato alla conservazione dell'urna stessa, tale da proteggerla da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. Sono vietate le manomissioni dell'urna, dei suoi sigilli e dei dati identificativi del defunto. Il Comune potrà procedere, con personale appositamente incaricato, in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.

Il coniuge, o in mancanza di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, deve presentare all'ufficio di stato civile del Comune richiesta di autorizzazione all'affidamento e alla conservazione del parente utilizzando apposito modello predisposto dagli uffici comunali che dovrà contenere:

- i dati anagrafici del richiedente (unicamente un familiare ai sensi di quanto previsto al comma 1 lettera e9 dell'articolo 3 della L. 130/2011);
- i dati anagrafici del defunto il luogo e la data di cremazione;
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte del Comune;

- il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita e fatta la consegna dell'urna sigillata e che ha sottoscritto il verbale di consegna;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- l'obbligo di informare l'ufficio dei servizi cimiteriali della variazione della residenza entro il termine massimo di 30 giorni.

Il responsabile dell'area dei servizi cimiteriali, o suo delegato, rilascia l'autorizzazione di affidamento dell'urna contenente le ceneri della persona defunta, secondo il modello predisposto dagli uffici comunali.

Art. 27 – Dispersione delle ceneri.

Nel territorio del Comune di Costabissara la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche e in aree private e nell'apposita area cimiteriale (ossario comune)

La dispersione è vietata all'interno dei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “nuovo codice della strada” individuati da apposite deliberazioni della Giunta Comunale n. 128 del 09/06/1998 e n. 177 del 12/9/2005.

E' vietata la dispersione al vento.

La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi e nei parchi pubblici.

Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono:

- aree naturali, pubbliche o private, ad una distanza di almeno 200 metri da insediamenti abitativi.
- nei corsi d'acqua, a carattere pubblico e privato, nei tratti liberi da manufatti e natanti.

Per la dispersione in aree private o in acque private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree o acque private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

Nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purchè l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.

La dispersione delle ceneri, in assenza degli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge 130/2001, è effettuata dal personale addetto al servizio cimiteriale, incaricato dal Comune.

Le ceneri già collocate nei cimiteri del Comune possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dalla legge e dalle presenti disposizioni.

All'interno dei cimiteri comunali le ceneri possono essere disperse nell'ossario comune.

Art. 28 – Cremazione dei resti mortali.

Nel caso di cremazione di resti mortali, l'autorizzazione compete al Comune in cui sono esumati o estumulati i resti medesimi.

Art. 29 – Diritti.

La Giunta Comunale istituisce con apposito provvedimento i diritti per i diversi servizi cimiteriali

TITOLO IV **SEPOLTURE PRIVATE**

CAPO I

Art. 30 – Tipologie e manutenzione delle sepolture.

Nei limiti degli spazi disponibili, il cimitero ha aree riservate a sepolture private, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990.

Per le tombe di famiglia è concesso ai privati che ne fanno richiesta, l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune. o dai privati stessi a propria cura e spese, sulla scorta di un progetto approvato dal Comune, per sepolture a sistema di tumulazione individuale.

Le concessioni d'uso dei manufatti riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, cellette ossario e cinerarie per singole urne, ecc...)

- b) sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia, cappelle, ecc.)
- c) sepolture plurime di urne cinerarie appartenenti alla stessa famiglia in loculo (max 15 urne cinerarie).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di un canone stabilito con provvedimento della Giunta Comunale.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di un bene soggetto al regime dei beni demaniali.

I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione del bene concesso e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la durata;
- il concessionario;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro individuazione;
- gli obblighi e gli oneri a cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

La titolarità della concessione non può essere trasferita a terzi e la concessione non può essere accordata a persona o ente che miri a farne oggetto di lucro o speculazione.

Art. 31 – Durata delle concessioni.

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR 285/1990.

La durata è fissata:

- in anni 99 per manufatti e aree destinate alle sepolture per famiglie o collettività,
- in anni 30 per le cellette ossario e cinerarie per urne, con decorrenza dalla data di tumulazione dei resti mortali o dell'urna cineraria,
- in anni 30 per loculi, con decorrenza dalla data di tumulazione del defunto,
- in anni 50 per loculi utilizzati per sepolture plurime di urne cinerarie appartenenti alla stessa famiglia.

Alla scadenza della concessione, a richiesta degli interessati e previa valutazione della Giunta Comunale, può essere consentito o meno il rinnovo, per una sola volta e per un uguale periodo di tempo.

Restano ferme le concessioni già rilasciate in uso perpetuo, fatta salva la possibilità di cui all'art. 92 del DPR 285/1990 di revoca trascorsi 50 anni dall'ultima tumulazione, nel caso in cui si verifichi la necessità rispetto al fabbisogno del Comune.

Art. 32 – Modalità delle concessioni.

La concessione per la sepoltura individuale privata (loculi, cellette ecc.) è concessa solo in presenza della salma, dei resti mortali e delle urne cinerarie.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione per la sepoltura individuale privata (loculi, cellette ecc.) non può essere trasferita a terzi, ma solo retrocessa al Comune.

La concessione di aree e manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero per la concessione del manufatto cimiteriale che sarà stabilito di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.

Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero versato.

Art. 33 – Sepolture private familiari – diritto d'uso.

Relativamente alla disciplina del diritto d'uso, le sepolture private familiari sono distinte in:

- sepolture concesse prima del 24 aprile 1977 (prima dell'applicazione del DPR 803/75) per le quali vengono riconosciuti, laddove esplicitamente riportata nelle norme contrattuali, il pieno godimento e la piena trasmissibilità, in perpetuo o per un periodo indeterminato, del diritto d'uso oltre che al concessionario anche ai suoi eredi legittimi o testamentari, come previsto dal codice civile. Tale sepolcro ereditario può essere utilizzato dagli aventi diritto sino ad estinzione della concessione prevista d'ufficio trascorsi 50 anni dall'ultima tumulazione.

- Sepolture concesse dal 24 aprile 1977 (applicazione DPR 803/75) per le quali viene riconosciuto, nei modi esplicitati dalle norme contrattuali, il pieno godimento e la trasmissibilità del diritto d'uso, alla morte del concessionario, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, a tutti gli stessi solidamente. Tale sepolcro di famiglia, laddove il concessionario non abbia disposto diversamente nell'atto di concessione, sarà riservato :
 - = al concessionario e al coniuge
 - = agli ascendenti e discendenti e i rispettivi coniugi in linea retta fino al terzo grado;
 - = ai fratelli e alle sorelle consanguinee,

Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta del concessionario il diritto alla sepoltura è automatico.

Nella tomba di famiglia possono essere tumulate salme, resti mortali o urne cinerarie di collaterali previa acquisizione di volta in volta di autorizzazione del concessionario o, in mancanza di questi, dal parente suo più prossimo, mediante dichiarazione che va acquisita agli atti del Comune.

In base all'art. 93 del DPR 285/1990 è consentita anche la tumulazione di persone non parenti, ma legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza.

E' pure consentita la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito in vita particolare benemerita nei confronti del concessionario, dimostrabili con apposita dichiarazione del parente più prossimo del concessionario.

Con la concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

La concessione in uso non pregiudica al comune il diritto di modificare le distanze o lo stato delle aree e delle opere attigue alla sepoltura in concessione, nell'interesse del comune stesso e della collettività.

In caso di decesso del concessionario di sepolcro privato, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro 12 mesi dalla data del decesso.

Art. 34 – Loculi – diritto d'uso e dimensioni.

Il diritto d'uso del loculo è riservato alla persona espressamente indicata nell'atto di concessione, che può effettuarsi solo in presenza di salma da tumulare.

Trascorso il periodo di concessione prevista in anni 30, qualora la salma non sia mineralizzata la salma potrà essere cremata o eventualmente essere inumata per un periodo minimo di 5 anni, per la sua completa mineralizzazione.

Il costo di concessione viene stabilito con atto della Giunta Comunale.

In caso il manufatto, per scelta dei familiari, venga reso al Comune prima della scadenza della concessione valgono le regole sui rimborsi previste all'art. 36 del presente regolamento.

Nelle lastre di chiusura dei loculi dovranno essere apposti la foto del defunto, la scritta con il nome e cognome, le date di nascita e di morte.

Gli accessori e le iscrizioni utilizzati dovranno essere tali da garantire sobrietà e buon gusto.

Le dimensioni minime interne da rispettare in fase di progettazione sono: lunghezza m. 2,29 – larghezza m. 0,81 in apertura e m. 0,77 sul fondo – altezza m. 0,71.

Art. 35 – Cellette ossario – diritto d'uso e dimensioni

Le cellette ossario sono costruite dal Comune per la tumulazione di resti ossei o ceneri.

Trascorso il periodo di concessione, i resti mortali verranno posti in ossario comune o in altra sepoltura e il manufatto tornerà in disponibilità del Comune.

Il costo di concessione viene stabilito con atto della Giunta Comunale.

In caso il manufatto, per scelta dei familiari, venga reso al Comune prima della scadenza della concessione valgono le regole sui rimborsi previste all'art. 38 del presente regolamento.

Nelle lastre di chiusura delle cellette ossario dovranno essere apposti la scritta con il nome e cognome, le date di nascita e di morte del defunto ed eventualmente la foto.

Gli accessori e le iscrizioni utilizzati dovranno essere tali da garantire sobrietà e buon gusto.

Le dimensioni minime interne da rispettare in fase di progettazione sono: lunghezza m. 0,85 – larghezza m. 0,40 – altezza m. 0,35.

Art. 36 – Manutenzione delle diverse tipologie di sepoltura.

La manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le tipologie di sepolture presenti nei cimiteri comunali spetta ai concessionari.

Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza del sepolcro.

In caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

CAPO II DIVISIONI SUBENTRI

Art. 37 – Divisioni e subentri.

Più concessionari di una tomba di famiglia possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo, oppure essere formulata separatamente tra tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale del diritto di sepoltura per sè e per i propri aventi causa. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 33 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando un rappresentante nei confronti del Comune.

In difetto di designazione del rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio scegliendo tra i concessionari secondo criteri di opportunità, in relazione all'esigenza di effettuare comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità da parte di tutti gli aventi diritto.

CAPO III RINUNCE

Art. 38 – Rinuncia concessione loculi, cellette ossario e cinerari.

Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale (loculo, celletta ossario, ecc.) a tempo determinato di 30 anni quando la sepoltura non è stata occupata o quando, essendo stata occupata, la salma non sia trasferita in altra sede. In tal caso spetterà al concessionario, o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari ad 1/60 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi di residua durata della concessione.

Il rimborso sarà effettuato a favore del concessionario, se vivente, oppure al rinunciante che si assume la responsabilità nei confronti di tutti gli aventi diritto.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 39 – Rinuncia concessione tombe di famiglia.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti con oneri a carico dei rinuncianti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio tecnico Comunale.

Non spetta alcun rimborso in caso di rinuncia di un singolo avente titolo alla concessione.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO VI REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 40 – Revoca.

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del DPR n. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Della decisione di revoca presa, l'Amministrazione Comunale dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo Comunale per la durata di 30 giorni.

Disposta la revoca della concessione, il Sindaco disporrà se del caso, la traslazione delle salme o dei resti rispettivamente in campo ed ossario comuni.

Qualora gli aventi titolo dell'area o manufatto revocato lo richiedano, verrà loro concesso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, un'equivalente concessione, se materialmente possibile, nell'ambito dello stesso Cimitero.

Art. 41 – Decadenza.

La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:

- quando la sepoltura individuale non sia occupata entro 30 giorni dal decesso, dalla cremazione, o esumazione o estumulazione,
- quando venga accertato sia oggetto di lucro o di speculazione,
- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati;
- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono ed incuria ,
- quando vi sia grave inadempienza ed altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia di decadenza della concessione è adottata ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. 241/1990, previa comunicazione di avvio del procedimento inviata al concessionario o altri aventi titolo, in quanto reperibili.

Nei casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale e presso il cimitero interessato per la durata di 30 giorni consecutivi.

Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme, dei resti, delle ceneri, rispettivamente in campo comune, nell'ossario comune, nel cinerario comune.

Dopo l'Amministrazione Comunale disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro restando nella piena disponibilità del Comune.

Art. 42 – Estinzione della concessione .

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o per soppressione del cimitero. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, nel campo comune, ossario comune o cinerario comune e le spese per dette operazioni saranno poste a carico degli interessati.

TITOLO V **NORME GENERALI**

CAPO I

Art. 43 – Sepolture in campo comune: cippi, lapidi ed onamenti vari. Sepolture in loculi, lapidi.

Ogni fossa nel campo comune di inumazione, ogni loculo, celletta o tomba di famiglia, devono essere contraddistinti da un numero progressivo assegnato dal Comune. In ogni sepoltura dovranno risultare l'indicazione del nome e cognome del defunto, la sua data di nascita e di morte.

Nei primi sei mesi è consentita la collocazione di contorni di fossa, aperti nella parte superiore, costruiti con materiale resistente agli agenti atmosferici ed aventi le dimensioni prescritte per le lapidi. E' vietata la posa in opera delle lastre sepolcrali ed altri ornamenti fino a che non siano trascorsi sei mesi e comunque non si sia assestato il terreno.

Decorso detto periodo è consentito, previa richiesta di autorizzazione all'Ufficio Comunale competente, porre in opera sulle fosse del campo comune lapidi, croci, monumenti, ecc....., nel rispetto della normativa vigente e del decoro dei luoghi e comunque dovranno essere conformi alle misure previste all'allegato A) del presente regolamento.

Nelle tombe a terra sono vietati i copritomba chiusi per più di 2/3.

La sistemazione definitiva della tomba potrà essere fatta utilizzando materiali resistenti al degrado o con contorno fossa purchè saldamente ancorato al terreno, appoggiato lungo i bordi sotto il piano campagna su base di materiale stabile (marmo, cemento ecc.).

La sistemazione della tomba è obbligatoria al fine di garantire il decoro del luogo ed è quindi vietato lasciare il tumulo di terra incolto e informe, o privo di una identificazione del defunto fatta con materiali resistenti alle intemperie. Sono vietati nella sistemazione definitiva i cartoncini plastificati.

Per quanto concerne i loculi, al fine di garantire l'omogeneità, la lastra sarà fornita dal Comune ed è compresa nel prezzo di concessione. Nel caso il privato alteri, sostituisca, o danneggi la lapide, il Comune provvederà d'ufficio alla sua rimozione o ripristino con spese a carico del privato.

Gli uffici competenti potranno disporre d'ufficio la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette.

La competenza a stabilire le tipologie e le dimensioni delle scritte e dei materiali usati per ornamento delle sepolture, è della Giunta Comunale.

Art. 44 – Deposizione e coltivazione di fiori e arbusti.

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande nonché coltivare fiori e arbusti purchè questi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini e non arrechino danni alle strutture cimiteriali.

E' fatto divieto di deporre fiori e vasi a terra nei corridoi dei loculi e nello spazio antistante le cellette ossario in quanto impedisce l'uso delle scale a quanti devono accedere alle file più alte.

Le composizioni floreali appassite dovranno essere tolte a cura di chi le ha deposte. Qualora ciò non avvenga saranno rimosse a discrezione e cura del Comune.

Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza così da rendere indecorosi i vialetti e i tumuli, saranno rimosse a discrezione e cura del Comune.

Art. 45 – Divieto di inserzioni pubblicitarie sulle ornamentazioni funerarie.

Sulle lapidi ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

Art. 46 – Orari di apertura e chiusura dei cimiteri.

Il cimitero è aperto al pubblico negli orari resi pubblici mediante avvisi affissi al loro ingresso. I visitatori sono tenuti a rispettare gli orari.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 10 minuti prima della scadenza dell'orario.

Art. 47 – Disciplina dell'ingresso e del comportamento nei cimiteri.

E' vietato l'ingresso nei cimiteri:

- alle biciclette, ai motocicli, a veicoli non autorizzati,
- ai questuanti,
- alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo;
- ai cani e altri animali.

Nei cimiteri e nelle zone immediatamente adiacenti sono vietati atti e comportamenti irriverenti o incompatibili con la destinazione e le caratteristiche del luogo ed in specie:

- parlare a voce alta, ridere, cantare,
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori,
- calpestare le aiuole, danneggiare alberi, sedere su tumuli o manufatti, scrivere sulle lapidi o sui muri,
- fotografare e filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali o funerarie senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio di polizia mortuaria;
- eseguire lavori o iscrizioni particolari sulle tombe senza idonea autorizzazione;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti e commemorazioni,
- assistere alle operazioni cimiteriali di esumazioni e di estumulazione se non parenti del defunto,
- qualsiasi attività commerciale,
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza autorizzazione preventiva.

Art. 48 – Accesso alle imprese nei cimiteri.

Per la collocazione di lapidi o marmi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di manutenzione o per altri interventi di qualsiasi tipo di tomba i concessionari o le imprese incaricate devono richiedere autorizzazione agli uffici comunali preposti.

Alle imprese non è consentito eseguire lavori:

- nei giorni festivi,
- durante le cerimonie funebri,
- nei cinque giorni antecedenti il 1° novembre.

I lavori compresi quelli di giardinaggio devono essere eseguiti nel massimo rispetto del luogo e/o di altre ditte che operano nei cimiteri. I rifiuti derivanti da lavori eseguiti dovranno essere smaltiti a cura e spese di chi li esegue nei modi previsti dalla legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 – Seppellimenti e tariffe.

Esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedono la gratuità del servizio le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite dall'Amministrazione Comunale o mediante ditta specializzata, previo pagamento delle tariffe previste stabilite con delibera di Giunta Comunale che saranno periodicamente aggiornate e/o integrate con specifico provvedimento.

I seppellimenti vengono eseguiti dal lunedì al venerdì. Possono essere effettuati nei giorni di sabato e domenica solo previa autorizzazione, anche verbale, da parte degli uffici comunali o per motivi contingenti.

Chi domanda un servizio di polizia mortuaria s'intende che agisca a nome e per conto di tutti i cointeressati e con il loro previo consenso.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Art. 50 – Sanzioni.

La violazione delle norme contenute nel presente regolamento è soggetta alla sanzioni amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore al € 500,00 nè superiore ad € 3.000,00 ai sensi di legge, a seconda della gravità della violazione.

Art. 51 – Efficacia delle disposizioni del presente regolamento

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR n. 285/1990 e le altre successive norme e disposizioni anche di carattere Regionale in vigore in tema di polizia mortuaria.

Art. 52 – Abrogazione di norme.

Sono abrogate e revocate tutte le norme di polizia mortuaria contenute nel precedente regolamento comunale approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 58 del 03/11/1998 e n. 43 del 12/07/2001, esecutive ai sensi di legge.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.